

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 agosto 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 1.

**Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle D'Aosta** ..... Pag. 2

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 143.

**Rifinanziamento - Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 121/1997 relativa a: provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 144.

**Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 1° aprile 1997, n. 25 - Modifiche ed integrazioni - Sport** ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 145.

**Interventi a sostegno dello Ski-pass Abruzzo ed attrezzature per gli impianti sciistici** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1998, n. 146.

**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi** ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 147.

**Rendiconto generale per l'esercizio 1997. Rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 148.

**Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1998.**  
Pag. 17

#### REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 11.

**Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro** ..... Pag. 17

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 1.

**Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle D'Aosta.**

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 8 dell'11 febbraio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

### TITOLO I FINALITÀ E CONTENUTO

Art. 1.

*Scopo, ambito di applicazione e regole generali*

1. Il presente regolamento disciplina le attività finanziarie e contabili inerenti la programmazione, la previsione, la gestione la rendicontazione e la revisione degli enti locali in attuazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 4 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali).

2. Per enti locali si intendono comuni, comunità montane e loro consorzi.

Art. 2.

*Potestà regolamentare*

1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla legge regionale n. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilità, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione.

2. Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.

Art. 3.

*Servizio finanziario*

1. Il regolamento di contabilità individua il servizio finanziario dell'ente locale e ne disciplina l'organizzazione secondo la dimensione demografica e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. Se necessario, l'ente locale attiva forme di gestione associata, anche attraverso la comunità montana.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le competenze del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento:

a) al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

b) alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale;

c) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

### TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

*Capo I*

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Art. 4.

*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. L'ente locale, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, è autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilità, nella gestione sulla base del bilancio già deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio.

2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 5.

*Caratteristiche del bilancio*

1. La risorsa è l'unità elementare del bilancio di previsione pluriennale per l'entrata; l'intervento è l'unità elementare per la spesa. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che ne indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

Art. 6.

*Struttura del bilancio*

1. Il bilancio di previsione pluriennale è composto da due parti: l'entrata e la spesa.

2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli della parte entrata per i comuni sono:

a) Titolo I - Entrate tributarie;

b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;

c) Titolo III - Entrate extratributarie;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

e) Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli della parte entrata per le comunità montane e per i consorzi sono:

- a) Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;
- b) Titolo II - Entrate extratributarie;
- c) Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
- d) Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
- e) Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa è obbligatoriamente ordinata in titoli, in relazione alla natura dei suoi principali aggregati, ed in interventi, individuati con deliberazione della giunta regionale, in relazione alla tipologia dei fattori produttivi, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici.

6. I titoli sono ripartiti in centri di responsabilità in relazione all'organizzazione dell'ente.

7. Il regolamento di contabilità può determinare una diversa ripartizione finanziaria dei titoli, rispetto a quella indicata al comma 6, più funzionale alle scelte organizzative dell'ente. La parte spesa deve comunque essere leggibile per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione nella relazione previsionale e programmatica.

8. I titoli della parte spesa sono:

- a) Titolo I - Spese correnti;
- b) Titolo II - Spese in conto capitale;
- c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
- d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

9. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

- a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

10. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24.

#### Art. 7.

##### *Fondo di riserva*

1. Gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione pluriennale un fondo di riserva non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'utilizzo del fondo di riserva.

#### Art. 8.

##### *Servizi per conto di terzi*

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

#### Art. 9.

##### *Allegati al bilancio*

1. Al bilancio di previsione pluriennale sono allegati i seguenti documenti:

- a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il primo anno del bilancio di previsione;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituiti per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello del primo anno del bilancio di previsione;

c) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali. Per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione.

#### Art. 10.

##### *Analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali*

1. L'analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali è effettuata sulla parte della relazione previsionale e programmatica relativa agli investimenti per lavori pubblici, individuata con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 40/1997.

2. La Commissione di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 48/1995, è integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali.

3. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica consistono nella verifica:

- a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal comune;
- b) della congruenza tra i programmi e le disponibilità finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione;
- c) della coerenza tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impegni;
- d) della compatibilità e della coerenza degli interventi diretti richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.

#### Capo II

##### COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCIO

#### Art. 11.

##### *Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dei suoi allegati*

1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

#### Art. 12.

##### *Variazioni al bilancio di previsione pluriennale*

1. Il bilancio di previsione pluriennale può essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:

- a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi;

b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilità o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilità può indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale può essere variato.

4. Ai comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.

5. Alle comunità montane ed ai consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

#### Art. 13.

##### *Competenze dei responsabili*

1. Ciascuno dei programmi, ed eventualmente dei progetti, descritti nelle schede di programma contenute nella relazione previsionale e programmatica è assegnato, per l'attuazione, ad un responsabile che risponde della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati.

### TITOLO III

## LA GESTIONE DEL BILANCIO

#### Capo I

##### LE ENTRATE

#### Art. 14.

##### *Fasi del procedimento di entrata*

1. Le fasi di gestione del procedimento di entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

#### Art. 15.

##### *Accertamento*

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione del procedimento di entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase dell'accertamento.

#### Art. 16.

##### *Riscossione*

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della riscossione.

#### Art. 17.

##### *Versamento*

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase del versamento.

#### Capo II

##### LE SPESE

#### Art. 18.

##### *Fasi del procedimento di spesa*

1. Le fasi di gestione del procedimento di spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

#### Art. 19.

##### *Impegno*

1. L'impegno costituisce la prima fase di gestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata con il visto di regolarità contabile di cui all'art. 3, comma 3, lettera a).

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

d) per le indennità agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 22. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si trasforma in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Il regolamento di contabilità disciplina:

a) i termini e le modalità con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;

b) la modalità con le quali i responsabili assumono atti di impegno.

**Art. 20.**  
*Liquidazione*

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della liquidazione della spesa.

**Art. 21.**  
*Ordinazione e pagamento*

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le fasi dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

**Capo III**  
**IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 22.**  
*Risultato contabile di amministrazione*

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilità dispone anche in merito al modello del verbale.

**Art. 23.**  
*Avanzo di amministrazione*

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento di spese in conto capitale originati da economie della gestione degli investimenti. La distinzione dei fondi è evidenziata in sede di accertamento e costituisce vincolo alla destinazione dell'avanzo.

2. L'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 22, è utilizzato per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 29.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti è possibile:

- a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- b) per le altre spese correnti, solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 28.

4. L'avanzo di amministrazione presunto, derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere applicato al primo anno del bilancio pluriennale con esclusione del finanziamento delle spese correnti, salvo quanto disposto dal comma 3, lettera a).

5. L'utilizzazione dell'avanzo presunto applicato al bilancio può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto o del verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

**Art. 24.**  
*Disavanzo di amministrazione*

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 22, è ripianato nei modi e nei termini di cui all'art. 28.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo accertato con il verbale di chiusura.

**Capo IV**  
**RESIDUI**

**Art. 25.**  
*Residui attivi*

1. Costituiscono residui le somme accertate e non riscosse entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. Sono mantenute tra i residui attivi esclusivamente:

a) le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;

b) le entrate derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio relativo al primo anno del bilancio pluriennale costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

**Art. 26.**  
*Residui passivi*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 19.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

**Capo V**  
**PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE**

**Art. 27.**  
*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, registrato sul bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), comunicato al terzo interessato con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti ed all'impegno.

3. Per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

**Art. 28.**  
*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. Gli enti locali, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla legge regionale n. 40/1997 e dal presente regolamento.

2. L'organo rappresentativo dell'ente locale, ogni qualvolta lo reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno, dà atto, con deliberazione, del permanere degli equilibri

generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 29 e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio pluriennale facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonché le disponibilità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

#### Art. 29.

##### *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*

1. L'organo rappresentativo dell'ente locale, con deliberazione di cui all'art. 28, comma 2, ovvero ogni qualvolta lo reputi necessario, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni e di ogni altra forma di gestione associata cui l'ente partecipi, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione dimostrati in sede di rendiconto degli organismi stessi;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 27, nei limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente accertati e dimostrati, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1 l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, nei limiti del bilancio pluriennale, compreso l'esercizio finanziario in corso.

3. Per il finanziamento dei debiti di cui al comma 1, ove non possa provvedersi a norma dell'art. 28, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 44 e 45. Nella relativa deliberazione l'impossibilità di utilizzare altre risorse è dettagliatamente motivata.

#### Art. 30.

##### *Utilizzo di entrate a specifica destinazione*

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 60.

2. L'organo esecutivo delibera l'utilizzo di somme a specifica destinazione ed il tesoriere lo attiva su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni di patrimonio ai sensi dell'art. 28, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destina-

zione, fatta eccezione per i trasferimenti da enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

## TITOLO IV CONTROLLO DI GESTIONE

### Capo I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 31.

##### *Relazione previsionale programmatica e piano esecutivo di gestione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, il regolamento di contabilità può prevedere l'adozione di un piano esecutivo di gestione al fine di rendere meglio espliciti gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento, approvato dall'organo esecutivo sulla base del bilancio pluriennale. Esso, riprendendo i programmi e i progetti di cui all'art. 13, li specifica ulteriormente, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate per conseguirli. Per queste ultime è possibile ricorrere, se necessario, ad una ulteriore graduazione della spesa in centri di costo, come individuati nel piano dei centri di costo dell'ente e in conti, come definiti nel piano dei conti dei fattori produttivi del sistema di contabilità analitica dei costi dell'ente, adottato ai sensi del regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di costruzione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, se previsto, del piano esecutivo di gestione seguendo un percorso di lavoro così articolato:

- a) definizione delle linee strategiche dell'amministrazione, su base politica e con orizzonte pluriennale;
- b) traduzione delle linee strategiche in linee guida gestionali, premessa alla programmazione operativa;
- c) assegnazione degli ambiti di responsabilità ai soggetti responsabili;
- d) predisposizione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione;
- e) negoziazione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione tra parte politica, cui compete la responsabilità nella scelta degli obiettivi della gestione, responsabili di programma e progetto, cui compete la responsabilità nel definire azioni strumentali per il conseguimento degli obiettivi programmatici e responsabili dei procedimenti per l'acquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie per realizzare i programmi e gli eventuali progetti;
- f) consolidamento delle proposte di schede programma concordate ai sensi della lettera e) nella relazione previsionale e programmatica e approvazione della stessa da parte dell'organo rappresentativo dell'ente locale;
- g) consolidamento delle proposte delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione, revisionate, se necessario, al fine di renderle coerenti con le eventuali varianti introdotte in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica;
- h) approvazione del piano esecutivo di gestione da parte dell'organo esecutivo;
- i) controllo interattivo dell'attuazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione in corso d'anno.

#### Art. 32.

##### *Processo del controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione è un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti contenuti nelle schede programma della relazione previsionale e programmatica, eventualmente meglio specificati nelle schede del piano esecutivo di gestione e redatti in collaborazione e confronto negoziale con le parti indicate all'art. 31, comma 2, lettera e), verificano almeno due volte all'anno lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. Il regolamento di contabilità indica con quale periodicità procedere alle verifiche di cui al comma 1. La periodicità di tali verifiche deve consentire ai responsabili dei programmi e dei progetti di intervenire tempestivamente sui fatti gestionali, per apportarvi le eventuali correzioni necessarie per allinearli alle previsioni, prima che sia esaurito il periodo temporale che distingue ogni programma e progetto.

## Capo II STRUMENTI

### Art. 33.

#### *Servizio di sostegno al controllo di gestione*

1. Ogni ente individua, nel proprio regolamento di organizzazione ovvero con deliberazione dell'organo esecutivo, la struttura interna di riferimento per dare sostegno tecnico al controllo di gestione, definita «Servizio di controllo di gestione», di seguito denominata «Servizio». Per le operazioni alle quali non è possibile fare fronte con personale in servizio l'ente può avvalersi anche di esperti ed enti specializzati in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo.

2. Gli enti che non sono in grado di realizzare direttamente le elaborazioni che costituiscono la base strumentale del controllo di gestione, vi provvedono ricorrendo a forme di gestione associata del servizio, anche attraverso la comunità montana.

3. Il servizio è responsabile delle elaborazioni tecniche di supporto alle attività di programmazione operativa e al successivo controllo. A tale fine il servizio fornisce ai responsabili dei programmi e dei progetti le elaborazioni di base relative alla contabilità analitica dei costi e agli indicatori per la definizione degli obiettivi e per le successive verifiche di efficienza, efficacia ed economicità con le quali avviene la gestione. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni ai responsabili dei programmi e dei progetti, tese a indicare elementi di guida tali da conseguire una loro migliore responsabilizzazione attiva sui risultati della gestione.

4. Il servizio elabora i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente dall'ente e ne cura l'invio alla Regione, con le modalità stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 40/1997. Il Servizio riceve annualmente dalla Regione i dati relativi a tutti gli enti presenti sul territorio regionale, elaborati per classi di dimensione definite in modo da renderne massima la significatività per il singolo ente, ai fini di costruire parametri e standard di riferimento utilizzabili per impostare la programmazione locale.

5. Il servizio raccoglie ed elabora le informazioni relative al grado di realizzazione di tutti i programmi e progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica ed eventualmente nel piano esecutivo di gestione.

### Art. 34.

#### *Strumenti del controllo di gestione*

1. Sono strumenti del controllo di gestione:

a) un sistema di contabilità analitica dei costi, da utilizzare per quantificare e valorizzare, in via sia preventiva che consuntiva, le risorse messe a disposizione per realizzare gli obiettivi di amministrazione;

b) un sistema di indicatori, utilizzabile per definire in termini parametrici gli obiettivi di amministrazione che si intendono conseguire e misurare poi gli effettivi conseguimenti e i relativi scostamenti tra previsioni e realizzazioni, con riferimento alle dimensioni valutative dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

c) parametri e standard, utilizzabili per assegnare le risorse giudicate necessarie al conseguimento degli obiettivi proposti e per valutare i risultati effettivamente conseguiti, elaborati internamente all'ente sulla base di analisi condotte autonomamente e/o con riferimento ai dati relativi ad altri enti aventi caratteristiche simili, ottenuti con le modalità di cui all'art. 33, comma 4;

d) altre analisi economico-statistiche riferite alla domanda ed alla qualità dei servizi, utilizzabili per effettuare misure obiettive dei bisogni espressi dalle comunità locali e dei risultati di amministrazione;

e) ogni altro strumento giudicato utile ai fini di una migliore rappresentazione della capacità di realizzare gli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

### Art. 35.

#### *Sistema di contabilità analitica dei costi*

1. Il regolamento di contabilità disciplina le caratteristiche del sistema di contabilità analitica dei costi utilizzato per rappresentare le risorse assegnate ai responsabili dei programmi e dei progetti e quelle da essi effettivamente utilizzate. Esso è formulato in coerenza con i criteri generali di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39.

### Art. 36.

#### *Centri di contabilità analitica dei costi*

1. I costi sono imputati, in sede sia preventiva che consuntiva, ai programmi e agli eventuali progetti della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione. L'elenco dei programmi e dei progetti attivati costituisce il piano dei centri di responsabilità dell'ente.

2. Oltre ai programmi o ai progetti possono essere individuati specifici centri di imputazione dei costi, detti centri di costo.

3. Nei comuni l'organo esecutivo individua centri di costo quando i programmi o i progetti comprendono attività eterogenee o svolte da unità organizzative differenziate, al fine di rilevare i costi, preventivi e consuntivi, riferiti sia a gruppi di attività maggiormente omogenei, per i quali sono disponibili o elaborabili significativi indicatori di prodotto, di processo o di risultato, sia alle eventuali sedi plurime di erogazione dei servizi previsti dal programma o progetto, presenti nel territorio comunale.

4. Oltre che nei casi previsti per i comuni, l'organo esecutivo delle comunità montane e dei consorzi può individuare centri di costo anche per contabilizzare i costi relativi ai servizi realizzati nell'interesse di ciascuno dei comuni facenti parte della comunità o del consorzio.

5. I centri di costo ai quali è imputabile, in modo diretto e significativo, la raccolta di ricavi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi o la cessione a titolo oneroso di beni, assumono la configurazione anche di centri di ricavo.

### Art. 37.

#### *Configurazioni di costo nella contabilità analitica*

1. Sono possibili diverse configurazioni di costo, individuate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 40/1997, a seconda delle voci inserite nel calcolo, che variano in funzione degli scopi assegnati alla contabilità analitica.

### Art. 38.

#### *Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria*

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di raccordo tra la contabilità analitica dei costi e la contabilità finanziaria.

2. La contabilità analitica dei costi prende in considerazione e attribuisce ad ogni esercizio tutta la spesa sostenuta dall'ente per acquisire le risorse che sono utilizzate, in quell'esercizio, per erogare i servizi, a prescindere dal momento nel quale l'ente ha sostenuto la relativa spesa. La spesa è attribuita a ciascun centro di responsabilità e di costo in proporzione alla quantità del fattore produttivo da esso impiegato nell'unità di tempo considerata.

3. Per elaborare i consuntivi infrannuali da confrontare con il preventivo, con le scadenze indicate all'art. 32, il regolamento di contabilità può prevedere l'utilizzo di informazioni di provenienza diversa dalla contabilità finanziaria con obbligo di procedere ad eventuali scritture di rettifica a fine anno.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'attribuzione dei costi nei consuntivi infrannuali può avvenire con i criteri seguenti:

a) per il personale, sulla base dei costi medi di livello, mediante addebito mensile di un dodicesimo del costo annuo al personale impegnato presso ogni centro di responsabilità e di costo;

b) per gli immobili e i cespiti ammortizzabili di proprietà dell'ente, mediante addebito mensile di un dodicesimo del valore annuo di ammortamento, come determinato ai sensi del comma 5;

c) per gli immobili e i beni durevoli in affitto, mediante addebito mensile di un dodicesimo del canone annuo di affitto;

d) per l'acquisto di beni e servizi, mediante addebito della spesa segnalata dalle fatture ricevute, opportunamente registrate in apposito protocollo;

e) per le spese di trasferimento, mediante addebito risultante dai mandati di pagamento.

5. Alle spese sostenute per acquisire i fattori di produzione correnti s'aggiungono le quote di ammortamento tecnico sui beni a valenza pluriennale utilizzati nella produzione corrente, applicando i coefficienti annuali sui valori dei cespiti come determinati con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 40/1997.

6. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti in data successiva sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente al 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

7. I beni mobili di costo unitario inferiore a un milione di lire si considerano completamente ammortizzati nel primo esercizio di utilizzo.

8. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e salvo che sia diversamente disposto dal regolamento di contabilità dell'ente, il valore dei beni tenuti con contabilità di magazzino è attribuito come costo al centro di responsabilità e di costo utilizzatore nel momento in cui è ad esso assegnato; i costi sostenuti per acquisire forniture continuative di servizi, quali le assicurazioni, gli abbonamenti ed i servizi telefonici, e di fonti energetiche, quali i combustibili per riscaldamento, sono addebitati mensilmente in ragione di un dodicesimo della spesa annua, salvo conguaglio a fine anno.

#### Art. 39.

##### *Piano dei conti dei fattori produttivi*

1. Il piano dei conti dei fattori produttivi adottato deve possedere un livello di analisi adeguato ai fenomeni che costituiscono oggetto di rilevazione continuativa.

2. Il piano dei conti dei fattori produttivi utilizzabile in contabilità analitica può presentare un grado variabile di dettaglio in funzione della dimensione dell'ente e della fase evolutiva dell'applicazione del controllo di gestione.

#### Art. 40.

##### *Sistema di indicatori*

1. L'organo esecutivo approva la disciplina della rappresentazione degli obiettivi dei centri di responsabilità e dei centri di costo, che avviene anche in termini quantitativi al fine di consentire una verifica fondata su elementi oggettivi, in coerenza con i criteri generali di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono individuate opportune unità di misura delle prestazioni, attese e realizzate, rappresentative delle prestazioni erogate agli utenti esterni, per i centri finali, o interni, per i

centri ausiliari e misti. Tali unità di misura, o indicatori, possiedono caratteristiche di pertinenza, specificità e precisione rispetto al fenomeno che intendono rappresentare e valutare.

3. Il ricorso a misure quantitative è esteso ai fattori produttivi assegnati ai centri e da loro impiegati, in particolare per la misurazione del fattore lavoro, che si avvale di unità di misura standardizzate, quali l'ora di lavoro o suoi multipli.

4. La misurazione di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che caratterizza il controllo di gestione, avviene con il ricorso esteso, seppure non esclusivo, a indicatori quantitativi. Tali indicatori sono tipicamente ottenuti combinando indici e misure elementari di varia natura, che danno luogo ad altri indici e misure complessi, che, tramite confronto con opportuni valori di riferimento, forniscono una misura quantitativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

5. Alcuni indicatori sono ricavati direttamente dalla contabilità finanziaria. In particolare sono previsti:

a) indicatori di struttura del bilancio;

b) indicatori per l'analisi della gestione del bilancio.

6. Altri indicatori sono ricavati dal sistema informativo degli enti che permette di rappresentare:

a) i livelli di attività;

b) i livelli di risultato;

c) i livelli di efficienza;

d) i livelli di efficacia;

e) la qualità che caratterizza i servizi erogati.

#### Art. 41.

##### *Referto del controllo di gestione, relazione di accompagnamento al rendiconto e attività del nucleo di valutazione*

1. Le informazioni elaborate dal Servizio sono annualmente raccolte in un referto del controllo di gestione, che è utilizzato dall'organo esecutivo come base per la relazione annuale da questi redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 40/1997.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, costituiscono anche riferimento per le valutazioni dei dirigenti, annualmente espresse dal nucleo di valutazione, per le finalità previste dalla legge e dai contratti collettivi.

## TITOLO V INVESTIMENTI

### Capo I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 42.

##### *Fonti di finanziamento*

1. Il regolamento di contabilità può individuare le fonti di finanziamento degli investimenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 3 della legge regionale n. 40/1997.

#### Art. 43.

##### *Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti*

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle spese correnti derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale e della copertura delle spese relative alle rate di ammortamento derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento.

2. Per gli investimenti relativi ad opere pubbliche destinate a pubblici servizi, il regolamento di contabilità può disciplinare le modalità per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento stesso.

**Capo II****RICORSO ALL'INDEBITAMENTO  
DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO****Art. 44.***Ricorso all'indebitamento*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti, nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, è possibile il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 29 e per altre destinazioni di legge.

3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 hanno destinazione vincolata.

4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche (INPDAP) e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica.

**Art. 45.***Attivazione di prestiti obbligazionari*

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

**Capo III****AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI. GARANZIE****Art. 46.***Delegazioni di pagamento*

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, i comuni possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di ciascun esercizio. Per le comunità montane e per i Consorzi il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

**Art. 47.***Fideiussione*

1. Gli enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di consorzi, aziende e di ogni altra forma di gestione cui l'ente partecipi, ivi comprese le comunità montane.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

3. Il regolamento di contabilità può disciplinare il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e soggetto mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il cinque per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i comuni ed ai primi due titoli per le comunità montane ed i consorzi.

**TITOLO VI  
SERVIZIO DI TESORERIA****Capo I****PRINCIPI GENERALI****Art. 48.***Servizio di tesoreria*

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata ai sensi delle disposizioni vigenti.

**Art. 49.***Oggetto del servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

**Art. 50.***Affidamento del servizio di tesoreria*

1. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di convenienza o di opportunità, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato da una apposita convenzione.

**Art. 51.***Responsabilità del tesoriere*

1. Il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

**Art. 52.***Gestione informatizzata del servizio di tesoreria*

1. Con modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 50, comma 2, il servizio di tesoreria può essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

**Capo II****RISCOSSIONE DELLE ENTRATE****Art. 53.***Operazioni di riscossione*

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riscossione.

2. Il regolamento di contabilità può prevedere, in alternativa al tesoriere, l'affidamento al concessionario della riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni vigenti.

*Capo III*  
PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 54.

*Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere*

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le variazioni e gli atti relativi al prelievo di quote dal fondo di riserva, debitamente esecutivi.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

Art. 55.

*Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese*

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, di annotazione delle quietanze e di commutazione dei mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre.

2. Il tesoriere, con assunzione di responsabilità, risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Art. 56.

*Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento*

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 46, il tesoriere deve versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

*Capo IV*

CUSTODIA DI TITOLI E VALORI

Art. 57.

*Gestione di titoli e valori*

1. Il regolamento di contabilità dell'ente locale disciplina la gestione di titoli e valori di proprietà dell'ente e ne definisce le procedure per i prelievi e le restituzioni.

*Capo V*

ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

Art. 58.

*Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente può effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria.

2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo:

- a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;
- b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.

Art. 59.

*Conto del tesoriere*

1. Il tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato con deliberazione della giunta regionale.

3. Il tesoriere allega al conto gli ordinativi di riscossione e di pagamento, corredati dalle relative quietanze. La convenzione di cui all'art. 50, comma 2, indica altri eventuali allegati al conto del tesoriere.

*Capo VI*

*Anticipazioni di tesoreria*

Art. 60.

*Disciplina delle anticipazioni di tesoreria*

1. Il tesoriere, previa deliberazione dell'ente locale, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le comunità montane ed i consorzi, ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 50, comma 2.

TITOLO VII  
RENDICONTAZIONE

Art. 61.

*Rendiconto*

1. Il rendiconto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 40/1997, deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità con cui la proposta del rendiconto è messa a disposizione dell'organo di revisione e dei componenti dell'organo rappresentativo dell'ente.

3. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 40/1997;
- b) la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 67, comma 1, lettera d);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 62.

*Conto del bilancio*

1. Il conto del bilancio, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 40/1997, comprende per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

2. L'attestazione di regolarità contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

Art. 63.

*Conto del patrimonio*

1. Il conto del patrimonio, di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.

2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio.

3. Il patrimonio dell'ente locale è valutato con i criteri di cui all'art. 38, commi 5, 6 e 7.

4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui l'economista, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.

### TITOLO VIII

#### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

##### Art. 64.

###### *Organo di revisione economico-finanziaria*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:

- a) nel registro dei revisori contabili;
- b) nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) nell'albo dei ragionieri.

2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale stabilisce:

- a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale;
- b) le modalità di funzionamento.

4. L'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo.

5. L'organo di revisione è revocabile solo per inadempimento ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 67, comma 1, lettera d).

6. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente;
- d) revoca ai sensi del comma 5;
- e) sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità.

##### Art. 65.

###### *Limiti dell'affidamento di incarichi*

1. Gli enti locali non possono affidare l'incarico di revisore a soggetti che ricoprono già tale carica in altri otto enti locali, con riferimento all'intero territorio nazionale.

##### Art. 66.

###### *Incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

##### Art. 67.

###### *Funzioni*

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo rappresentativo dell'ente locale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 58;

g) partecipazione al Servizio, di cui all'art. 33, se prevista nel regolamento di contabilità dell'ente.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale può prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.

##### Art. 68.

###### *Responsabilità*

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e conservano la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

##### Art. 69.

###### *Compenso dell'organo di revisione*

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all'inizio di ogni legislatura della Regione, sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all'organo di revisione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f).

2. Il compenso di cui al comma 1, è determinato in relazione al totale delle spese correnti ed al totale delle spese di investimento dell'ente locale.

3. Con la deliberazione di nomina ciascun ente stabilisce il compenso dovuto all'organo di revisione e l'eventuale maggiorazione spettante:

a) per la funzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera g);

b) per le ulteriori funzioni di cui all'art. 67, comma 3;

c) per il presidente dell'organo di revisione, se costituito in collegio.

TITOLO IX  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70.

*Adeguamento dei regolamenti di contabilità*

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti di contabilità al presente regolamento entro il 31 ottobre 1999.

Art. 71.

*Adeguamento inventari*

1. Gli enti locali adeguano i propri inventari alle disposizioni di cui all'art. 38 entro il 31 dicembre 1999.

Art. 72.

*Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*

1. In materia di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, si applicano le disposizioni statali vigenti.

Art. 73.

*Approvazione dei modelli con deliberazione della giunta regionale*

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno 1999, sono approvati i modelli dei documenti contabili previsti dal presente regolamento e le specifiche tecnico-informatiche.

Art. 74.

*Controllo di gestione*

1. Le disposizioni del Titolo IV (Controllo di gestione) si applicano con le modalità e le gradualità previste dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 40/1997.

Art. 75.

*Organo di revisione economico-finanziaria*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- a) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 69, comma 1, è adottata entro il 30 giugno 1999;
- b) l'eventuale adeguamento dei compensi da parte degli enti locali decorre dal 1° gennaio 2000;
- c) l'organo di revisione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere confermato fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha eletto;
- d) le disposizioni di cui all'art. 65 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione susseguente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 76.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 febbraio 1999

VIERIN

99R0322

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 143.

**Rifinanziamento - Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 121/1997 relativa a: provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 22 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento*

Con la presente legge è disposto il rifinanziamento, per l'anno 1998 della legge regionale 4 novembre 1997, n. 121 recante: Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici - per un importo pari a L. 5.000.000.000.

Art. 2.

*Modifiche agli articoli*

All'art. 1 della legge regionale 4 novembre 1997 n. 121, sopprimere la lettera a); dopo la parola «edilizia» della lettera b), che diventa lettera unica, aggiungere «e manutenzione straordinaria; alla fine del medesimo periodo aggiungere «o di altri edifici di rilevanza storico-architettonica ricadenti in altre zone di Piano», (per i quali va presentata apposita scheda storico-architettonico);

All'art. 3 dopo la parola «interventi depennare «di cui al punto 2».

Analogamente all'art. 4, dopo la parola «interventi» depennare di cui al punto 2».

All'ultimo comma dell'art. 4, va aggiunto:

«Per gli enti pubblici, enti ecclesiastici e istituti religiosi il mutuo agevolato può coprire il 100% del valore dell'intervento.

Per gli investimenti fino a lire trentacinquemilioni promossi da soggetti privati e per investimenti fino a lire centomilioni promossi da enti pubblici, enti ecclesiastici e istituti religiosi, il contributo in conto interessi può essere convertito, per richiesta del proponente, in contributo in conto capitale scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi.

L'art. 5 è così modificato: «il 30% dei fondi di cui all'art. 1 e riservato ai comuni ricompresi nelle aree protette e a quelli aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

All'art. 6 aggiungere alla fine, «e alla comunicazione di inizio lavori».

L'art. 8 si intende abrogato e sostituito come segue: «Dall'entrata in vigore della presente legge i fondi residui seguono i criteri e le procedure di cui alla legge medesima».

**Art. 3.***Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1998 in L. 5.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione dei fondi già iscritti al capitolo 272344 denominato: «Intervento di restauro e ristrutturazione edilizia su edifici ricadenti in centri storici».

**Art. 4.***Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0221

**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 144.**

**Rifinanziamento degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 1° aprile 1997, n. 25 - Modifiche ed integrazioni - Sport.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* numero speciale del 22 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1.***Interventi*

All'art. 2, lettera a) della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25, immediatamente dopo le parole «di tipo amatoriale» e prima delle parole «ecologico e sociale» viene aggiunta la seguente: «promozionale».

All'art. 2 lettera b) della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25, immediatamente dopo le parole «iniziative sportive» vengono aggiunte le seguenti:

«indicate nella precedente lettera a)».

**Art. 2.***Soggetti beneficiari*

All'art. 8, comma 1, della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25, immediatamente dopo le parole «spese riconosciute ammissibili» e prima delle parole «per l'uso di palestre scolastiche» vengono aggiunte le seguenti parole:

«e comunque non superiori a 30 milioni di lire».

**Art. 3.***Domande e piano di riparto*

Al 1° comma dell'art. 9 della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«c) ogni altra documentazione richiesta dal competente Ufficio Sport della giunta regionale».

**Art. 4.***Erogazione del contributo*

All'art. 10 della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'ammontare del contributo assegnato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° aprile 1997, n. 25, risulti inferiore al 50% della spesa ammissibile, l'ente locale ha facoltà di deliberare l'adeguamento del programma a suo tempo proposto al doppio della misura del contributo concesso nel rispetto del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, allegandone copia alla documentazione necessaria all'erogazione del contributo».

**Art. 5.***Attività sportiva e promozionale*

Al primo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3, dopo le parole «riconosciuti dal CONI», vengono aggiunte le seguenti parole:

«ed operanti su tutto il territorio regionale».

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3, è così modificato:

«Per l'attuazione di tali obiettivi, la Regione concede contributi a favore dei soggetti indicati alle lettere b) e d) in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I contributi da destinare all'attività dei soggetti indicati nella lettera a) vengono così ripartiti: 50% in parti uguali tra i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma del presente articolo, ed il restante 50% in base ai programmi di spesa preventivata ed ammissibile.

Condizione per l'erogazione dei contributi regionali di cui al precedente comma, è che l'attività sportiva promozionale sia effettivamente realizzata nelle quattro province della Regione.

Se dalla documentazione prodotta dai soggetti beneficiari non si evince il possesso di tale requisito, la giunta regionale provvede alla revoca del contributo ad essi concesso.

L'erogazione del contributo per l'importo assegnato è comunque subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di giustificativi di spesa comprovanti l'avvenuta realizzazione dei programmi proposti per le spese ammissibili preventivate».

**Art. 6.***Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si provvede con quota parte dei fondi inseriti sul capitolo 91610 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998, al capitolo 91625 denominato «Promozione e incentivazione dello sport dilettantistico per tutti e per la realizzazione di servizi sportivi ad uso collettivo» viene iscritto lo stanziamento di sola competenza per lire 200 milioni. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998, al capitolo 91626 denominato «Interventi per l'apertura e l'utilizzo di palestre ed altre strutture sportive» viene iscritto lo stanziamento di sola competenza per lire 100 milioni.

Al finanziamento degli interventi per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977.

**Art. 7.***Abrogazione*

E abrogato l'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 8.  
*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0222

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 145.

**Interventi a sostegno dello Ski-pass Abruzzo ed attrezzature per gli impianti sciistici.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* numero speciale del 22 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.  
*Finalità*

La Regione Abruzzo, per l'incentivazione della pratica sciistica nelle località montane e lo sviluppo della propria economia, interviene a favore delle iniziative tese alla realizzazione dello Ski-Pass Abruzzo, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.  
*Destinatari e tipologia degli interventi*

Gli interventi per la realizzazione dello Ski-Pass unico sono rivolti a favore dei concessionari d'impianti di risalita nella Regione pubblici e privati, che sono impegnati in iniziative tese a promuovere lo sviluppo della montagna nonché a realizzare progetti di promozione, di accoglienza e di informazione.

Art. 3.  
*Ordine di priorità degli interventi*

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi finalizzati prioritariamente alla realizzazione, alla riconversione e all'ammodernamento della strumentazione per lo Ski-Pass unico.

Hanno priorità le istanze presentate dai soggetti indicati all'art. 2 che si associano per le finalità previste dalla presente legge.

Solo dopo che tutti i concessionari d'impianti della Regione abbiano realizzato quanto previsto al primo comma, a parità di posizioni, sono ammesse alle agevolazioni le spese per l'acquisto di macchinari battipista e per la produzione di neve artificiale.

Art. 4.  
*Domande di contributo*

I richiedenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, devono inoltrare alla FIRA (Finanziaria regionale Abruzzo) S.p.a., esclusivamente a mezzo raccomandata postale, domanda di contributo, a firma del legale rappresentante o titolare della concessione, corredata di:

- dettagliata relazione sugli interventi di cui all'art. 3 della presente legge;
- piano finanziario dei costi per la realizzazione dell'iniziativa;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.

Art. 5.  
*Gestione dei fondi*

I fondi per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono gestiti dalla FIRA S.p.a., nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente normativa e delle direttive impartite dalla giunta regionale. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a trasferire la relativa dotazione finanziaria alla FIRA S.p.a. che dovrà accogliere, in ordine cronologico e con le priorità previste dall'art. 3, le istanze di cui al precedente art. 4 fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Il limite massimo della spesa ammissibile a mutuo per singolo intervento è di lire 500 milioni.

Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione è riservata alla FIRA S.p.a. una quota del 3% delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6.  
*Attuazione degli interventi*

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la FIRA S.p.a. stipula apposite convenzioni con istituti di credito per la concessione, a favore dei richiedenti, di mutui agevolati decennali a tasso fisso.

A tal fine interviene, con il contributo necessario, ad abbassare di quattro punti il tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati e fino all'ammontare massimo della somma.

La FIRA S.p.a. provvede direttamente al versamento del contributo al momento del contratto di mutuo tra gli istituti di credito e gli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.  
*Commissione tecnica*

Per la verifica dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, viene istituita una commissione tecnica mista, della quale fanno parte un dirigente ed un funzionario del settore sport nonché un rappresentante della FIRA S.p.a.

Ai componenti della suddetta commissione compete un rimborso spese da attingere all'interno della quota del 3%, in base alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 8.  
*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1998 in L. 450.000.000, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 91610 in diminuzione L. 450.000.000;

Cap. 91631 di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 9, tit. 1, Ctg. 6, Sez. 8 denominato «Intervento a sostegno dello Ski-Pass Abruzzo», con uno stanziamento di L. 450.000.000.

Art. 9.  
*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0223

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1998, n. 146.

**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* numero speciale del 22 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito indicata come «legge statale», disciplina:

a) l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

b) la determinazione dell'ammontare del tributo, di cui all'art. 3 comma 29 della legge statale;

c) le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 30, della legge statale;

d) la disciplina delle funzioni attribuite alle province e la delega di funzioni;

e) le modalità e i criteri di devoluzione del gettito del tributo, delle somme derivanti dal recupero di imposta e delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie.

Art. 2.

*Oggetto del tributo*

2. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale vigente compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 3.

*Soggetti passivi*

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento è dovuto:

a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 4.

*Soggetti obbligati in solido*

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione Abruzzo - Settore ecologia e tutela dell'ambiente - Pescara entro il 30 giugno 1996 ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale ovvero alla provincia competente per territorio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Base imponibile e determinazione del tributo*

1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, comma 24, della legge statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 5 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

c) in lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata ovvero da separazione meccanica e per i rifiuti solidi urbani prodotti nei comuni che dimostrano di avere raggiunto gli obiettivi fissati dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) in lire 32,5 al chilogrammo per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali prodotti nei comuni compresi nelle comunità montane di cui alla Legge regionale 6 novembre 1994, n. 92;

e) in lire 50 al chilogrammo per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali prodotti in tutti gli altri comuni.

3. Per gli anni successivi al 1999, la Regione fissa con propria legge, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato.

5. Gli scarti e sovralli di rifiuti pericolosi e di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d).

6. Gli scarti e sovralli di rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria di tipo B e di tipo C e di terza categoria sono soggetti al pagamento dei tributi nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).

7. I fanghi anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).

8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza il recupero di energia sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, rispettivamente per i rifiuti di cui al comma 2, lettere b) e d).

#### Art. 6.

##### *Modalità di versamento*

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare, alla Regione Abruzzo su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione, con l'obbligo di indicazione della causale.

2. Il tributo, determinato ai sensi dell'art. 5, è versato arrotondando l'importo dovuto alle cinquecento lire superiori.

#### Art. 7.

##### *Presentazione della dichiarazione*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi devono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento regolarmente autorizzati.

c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, suddivisi per ciascuna tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

d) quantità annuali di fanghi conferiti, suddivisi per settore produttivo di provenienza;

e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

2. La dichiarazione è presentata al Servizio affari finanziari e ragioneria - Ufficio tributi e vigilanza finanziaria della Regione Abruzzo - L'Aquila, che provvede ad inviarne copia alla provincia territorialmente competente. In caso di spedizione con raccomandata postale fa fede, per la data di presentazione, il timbro apposto dall'ufficio accettante.

#### Art. 8.

##### *Delega alle province*

1. Le funzioni concernenti l'accertamento del tributo, l'accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle province territorialmente competenti.

2. Le province inviano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate e delle somme introitate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito annuo del tributo, determinato secondo i criteri e le modalità dell'art. 12, quarto comma.

#### Art. 9.

##### *Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie*

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'art. 3, comma 31, della legge statale, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quantaltro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la provincia, qualora riconosca sussistente la violazione, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

8. L'importo del tributo evaso e degli interessi moratori va versato direttamente alla Regione, secondo le modalità di cui all'art. 6, mentre l'importo delle sanzioni amministrative e tributarie e delle spese del procedimento va versato alla Provincia.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, comma 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. Per l'omessa dichiarazione ovvero la presentazione di essa con indicazioni inesatte o infedeli si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, comma 31 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo, versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o versato tardivamente. Se il ritardo nel versamento del tributo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

4. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.

5. L'irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni di cui alle norme statali e regionali vigenti; parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in ripristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

6. Per quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473.

## Art. 11.

*Decadenza e rimborsi*

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate, il rimborso deve essere richiesto, con istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata a.r. entro il termine di decadenza di tre anni i decorrere dal giorno del pagamento.

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel Cap. 11690 (Tit. 1, Ctg. 1) denominato «Introiti derivanti dal tributo speciale regionale - Art. 3, comma 24, legge n. 549/1995. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia ed iscritto nel Cap. 291531, denominato «Quota del 10 per cento del tributo speciale regionale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 da destinare alle province», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 117, il 35 per cento del gettito annuo del tributo al netto di quanto già destinato alle province ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210, denominato «Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce alle province una quota pari al 5 per cento del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3. Il riparto di detta quota è disposto dalla giunta regionale d'intesa con le province sulla base dei criteri di cui al comma 2.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 11/1997.

## Art. 13.

*Norme transitorie e finali*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, trasmette alle province competenti per territorio gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0224

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 147.

**Rendiconto generale per l'esercizio 1997. Rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 23 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0225

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 148.

**Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1998.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 23 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0226

## REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 11.

**Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 19 febbraio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex articoli 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

## Art. 2.

*Delega alle province*

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle province.

2. Le province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

## TITOLO I ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA

### Art. 3.

#### *Destinatari*

1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

- a) alberghi;
- b) motels;
- c) villaggi-albergo;
- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
- f) alberghi centro benessere.

### Art. 4.

#### *Tipologia*

1. Sono «alberghi» le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

2. Sono «motels» gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

3. Sono «villaggi-albergo» le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati.

4. Sono «residenze turistico-alberghiere» le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

5. Sono «alberghi dimora storica-residenza d'epoca» le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.

6. Sono «alberghi e centro benessere» le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

### Art. 5.

#### *Ulteriori caratteristiche delle tipologie*

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.

4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

### Art. 6.

#### *Dipendenze*

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove, concorrono particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

### Art. 7.

#### *Requisiti*

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;

b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;

c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;

d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate «C» e «D»;

e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata «A».

2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate «A», «C», «D» e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

### Art. 8.

#### *Denominazione*

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.

2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.

3. In alternativa alla dizione di «albergo» può essere usata quella di «Hotel»; l'indicazione di «Grand Hotel» spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura «Palace Hotel» spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

4. In alternativa all'indicazione «residenza turistico-alberghiera» possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.

5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di «casa di bellezza» o «beauty-farms».

6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

### Art. 9.

#### *Classificazione*

1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle «A» - «C», e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze

turistico-alberghiere, come da tabella «D», vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art 11.

2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «Lusso» quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata «B».

3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.

4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati «Lusso», devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera «L».

#### Art. 10.

##### *Procedure per la classificazione*

1. La classificazione è effettuata con delibera di giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.

3. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.

4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.

5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.

6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

#### Art. 11.

##### *Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca*

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione) non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.

3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

#### Art. 12.

##### *Notifica del provvedimento di classificazione*

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

#### Art. 13.

##### *Pubblicità della classificazione*

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Regione Puglia.

### TITOLO II

## STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

#### Art. 14.

##### *Definizione*

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

#### Art. 15.

##### *Villaggi turistici*

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli articoli 17 e 18.

#### Art. 16.

##### *Requisiti tecnici dei villaggi turistici*

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
- b) altezza minima interna di mt. 2,40;
- c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
- d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq 8 per persona;
- e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
- f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

## Art. 17.

*Campeggi*

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di «Centro Vacanze» qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al comma 1, è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'assessorato regionale competente.

3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:

- a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

## Art. 18.

*Requisiti tecnici dei campeggi*

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1, purché il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.

3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

## Art. 19.

*Altre tipologie di campeggi*

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

- a) campeggi naturalistici;
- b) campeggi mobili;
- c) campeggi liberi ed isolati;
- d) mini-aree di sosta.

## Art. 20.

*Campeggi naturalistici*

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

## Art. 21.

*Campeggi mobili*

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. L'autorizzazione viene concessa dal sindaco purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del sindaco.

3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.

4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1, venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il sindaco del comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

## Art. 22.

*Campeggi liberi e isolati*

1. Il sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.

2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i comuni sono obbligati a individuare apposite «aree di sosta», al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra ferma di sosta campeggistica.

3. Le aree di cui al comma 2, devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: «Area comunale di sosta campeggistica».

4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

6. È fatto obbligo ai sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.

8. Nelle aree di sosta il comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Art. 23.

##### *Mini-aree di sosta*

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona.

#### Art. 24.

##### *Aree destinate a villaggi e campeggi*

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli articoli 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

2. Nei comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

a) una superficie minima di 10 mila mq;

b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.

8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.

#### Art. 25.

##### *Terreno*

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

#### Art. 26.

##### *Norme di tutela dell'ambiente*

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915, e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;

d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti teenologici.

#### Art. 27.

##### *Servizi igienico-sanitari*

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella «E» di classificazione allegata alla presente legge.

2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

a) un WC ogni venti persone;

b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;

c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;

d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;

e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;

f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;

g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte;

erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

## Art. 28.

*Impianto elettrico*

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;

b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;

c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

## Art. 29.

*Dispositivi e mezzi antincendio*

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 30.

*Rimessaggio*

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

## Art. 31.

*Parcheggio auto e pre-campo*

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munito di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.

2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

## Art. 32.

*Superamento delle barriere architettoniche*

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

## Art. 33.

*Pronto soccorso*

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

## Art. 34.

*Assicurazioni rischi*

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

## Art. 35.

*Regolamento interno*

1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

## Art. 36.

*Telefono*

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

## Art. 37.

*Periodi di apertura*

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

## Art. 38.

*Classificazione delle strutture all'aria aperta*

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.

3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella «E», dalla provincia territorialmente competente.

4. Le strutture di cui al commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera «A» (Annuale).

5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.

6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6, 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

### TITOLO III OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

## Art. 39.

*Definizione e requisiti tecnici*

1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.

2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.

5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella «F» allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.

#### Art. 40.

##### *Classificazione degli ostelli della gioventù*

1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente «terza, seconda e prima» in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella «F» allegata alla presente legge.

2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6, 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

#### TITOLO IV

##### ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

#### Art. 41.

##### *Definizione*

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

- a) residenze turistiche o residence;
- b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

#### Art. 42.

##### *Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza*

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards obbligatori previsti dalla tabella «G» allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

#### TITOLO V

##### DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

#### Art. 43.

##### *Definizione*

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

- a) le case per ferie;
- b) gli esercizi di affittacamere.

#### Art. 44.

##### *Case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

#### Art. 45.

##### *Requisiti tecnici per le case per ferie*

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accesso, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;
- b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
- c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per ogni utente;
- d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
- f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
- g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
- i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.

2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.

3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

## Art. 46.

*Esercizi di affittacamere*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

## Art. 47.

*Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere*

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

## TITOLO VI

STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE  
IN REGIME DI CONCESSIONE

## Art. 48.

*Definizione*

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:

a) a gli stabilimenti balneari;

b) le spiagge attrezzate;

c) le darsene e approdi turistici.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.

## Art. 49.

*Stabilimenti balneari*

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie, dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;

b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

## Art. 50.

*Requisiti tecnici*

1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt 2,20 e una superficie minima di mq 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.

3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.

## Art. 51.

*Installazioni igienico-sanitarie*

1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.

## Art. 52.

*Dotazione delle cabine-spogliatoio*

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

a) un sedile;

b) un appendiabiti;

c) uno specchio;

d) un cestino porta rifiuti.

## Art. 53.

*Tutela dell'ambiente*

1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfezione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.

3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.

5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

## Art. 54.

*Pronto soccorso*

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

## Art. 55.

*Darsene e approdi turistici*

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

- a) dieci docce;
- b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
- c) venti lavandini;
- d) dieci lavapiedi;
- e) dieci lavelli per stoviglie;
- f) dieci vasche per bucato;
- g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
- h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
- j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio.

2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere antisdruciolevoli.

3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.

4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.

5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.

6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

## TITOLO VII

## ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

## Art. 56.

*Definizione dell'attività*

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.

2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

## Art. 57.

*Requisiti tecnici*

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegato tabelle di classificazione.

2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.

3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.

4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

## TITOLO VIII

## AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

## Art. 58.

*Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge*

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

## Art. 59.

*Domanda per l'autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione assegnata, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;

c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;

d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;

f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

a) copia autenticata della delibera di classificazione;

b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;

c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;

f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;

g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;

h) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l'uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;

b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l'uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

a) estremi del certificato di abitabilità;

b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;

c) numero dei posti letto;

d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) servizi accessori offerti;

f) eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al sindaco e deve allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;

b) estremi della licenza edilizia;

c) estremi della concessione demaniale;

d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

g) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al sindaco e devono allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della concessione demaniale;
- c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- f) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g) copia dello statuto sociale;
- h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

#### Art. 60.

##### *Rilascio dell'autorizzazione di esercizio*

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.

4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

#### Art. 61.

##### *Contenuti dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:

- a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
- b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
- c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
- d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;

e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;

f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;

g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);

h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);

i) il totale della ricettività massima consentita;

j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);

k) il totale della ricettività nelle unità abitative;

l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);

m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);

n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);

o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);

p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);

q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

#### Art. 62.

##### *Rinnovo autorizzazione*

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

#### Art. 63.

##### *Chiusura temporanea o definitiva*

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

#### Art. 64.

##### *Registrazione notifica delle persone alloggiate*

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta al fine della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

### TITOLO IX

### CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

#### Art. 65.

##### *Certificazione di qualità*

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

2. A tale scopo, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

**TITOLO X**  
**GESTIONE E RESPONSABILITÀ**  
**RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI**

**Art. 66.**

*Gestione e responsabilità*

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

**Art. 67.**

*Reclami*

1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'assessorato regionale al turismo.

2. L'assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

**Art. 68.**

*Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza*

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

**Art. 69.**

*Procedimento sanzionatorio*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

**Art. 70.**

*Sanzioni amministrative in materia di classificazione*

1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;

b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;

c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;

d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;

e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;

f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'assessore regionale al turismo, il sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.

g) chiunque pratica prezzi difforni da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

**Art. 71.**

*Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente*

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 18, comma 3.

3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.

4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli articoli 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla sosta abusiva di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata al campeggiatori nella stessa misura.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da computarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.

8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

#### Art. 72.

##### *Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale*

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

8. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

9. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.

10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù, comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.

12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.

13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.

14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.

15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'assessorato regionale al turismo.

## TITOLO XI NORME TRANSITORIE

#### Art. 73.

##### *Adeguamento delle strutture*

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.

2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.

3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.

4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

#### Art. 74.

##### *Classificazione*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

## Art. 75.

*Autorizzazione amministrativa*

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

## TITOLO XII

## ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

## Art. 76.

*Abrogazione della precedente normativa*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 20 giugno 1979, n. 35;
- b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 1;
- c) legge regionale 26 giugno 1981, n. 37;
- d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;
- e) legge regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
- f) legge regionale 24 ottobre 1986, n. 33;
- g) legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16; gli articoli da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;

h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

## Art. 77.

*Rinvio alla normativa vigente*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 febbraio 1999

DISTASO

(*Omissis*).

99R0309

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 418.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <b>Completo.</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <b>serie generale</b> .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <b>serie speciali I, II e III</b> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <b>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</b> .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <b>Indici mensili</b> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
<b>Supplementi ordinari</b> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
<b>Supplementi straordinari</b> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 9 9 \*

**L. 3.000**